

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì diciannove del mese di ottobre, alle ore 11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Berardino, Lombardi, Onorati, Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente e l'Assessore D'Amato.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 671

OGGETTO: PO FSE Lazio 2014-2020. Approvazione schema di “Convenzione quadro tra Inps e Regioni/province autonome per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza covid-19”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la Ricostruzione, Personale, di concerto con il Vicepresidente, Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale 4 febbraio 2020, n. 26, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro (ora, Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro);
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;
- la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, e in particolare l’art. 1, comma 344;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;
- la deliberazione di Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presenza d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la Determinazione Dirigenziale, n. G14105 del 16/10/2019 concernente la modifica del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvati con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019 concernente la modifica del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. DD G16244 del 24/12/2020 concernente l’”Approvazione delle Procedure per la gestione, controllo e rendicontazione dell’Operazione CIGD- Integrazione delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle procedure dell’AdG/O”;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 aprile 2020 che modifica il Reg. (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri ed ai Paesi che stanno negoziando la loro adesione all’UE colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica;

- il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 446/2020 "Presenza d'atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio";
- la Decisione C(2020) 8379 finale del 24.11.2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Regionale FSE del Lazio 2014IT05SFOP005;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" (Decreto Cura Italia);
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (Decreto Rilancio);
- il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro*", abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 di riparto dei fondi, previsto dall'articolo 22 del decreto Cura Italia recante "*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*";
- il decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 concernente la ripartizione della seconda quota delle risorse, per l'anno 2020, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la circolare INPS del 10 febbraio 2020, n. 20, recante le misure, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione Naspi, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili;

- la circolare INPS del 12 marzo 2020, n. 38, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;
- la circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, recante primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter di concessione relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto, sottolineando anche come gli stessi derogano alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
- la circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2020 relativa all'accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche, nonché all'eliminazione dei modelli cartacei;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell'8 aprile 2020 concernente indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 relativo alla semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali;
- il messaggio INPS n. 1658 del 17 aprile 2020 recante "*Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale "Covid-19" per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*";
- la circolare INPS n. 61 del 23 maggio 2020 relativa alla corretta gestione dell'iter concessorio dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), emanato il 1° luglio 2020;
- la circolare INPS del 27 giugno 2020, n.78;
- la circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 1° luglio 2020;
- la circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020;
- il messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio 2020 recante: "*Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all'applicazione della norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative*";
- la circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;
- il messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 recante: "*Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall'INPS. Oneri a carico dei datori di lavoro*";
- la circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 recante: "*Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Certificazione spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE*";

- le *Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza Covid-19* ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), versione novembre 2020 e giugno 2021 a cura dell'ANPAL (di seguito "Linee guida");
- Nota dell'ANPAL prot. .0010535 del 24-05-2021 avente ad oggetto "certificazione POR FSE delle spese nazionali emergenziali per la Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi degli Accordi Governo –Regioni.
- l'Accordo Quadro stipulato in data 24.03.2020 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga";

PRESO ATTO che

- in base alle procedure definite nell'Accordo quadro Regione Lazio – Parti Sociali stipulato in data 24.03.2020, le imprese hanno inviato le istanze di accesso al trattamento di Cassa integrazione in deroga;
- la Regione Lazio ha svolto le istruttorie sulle citate istanze di Cassa integrazione in deroga ed adottato le relative determinazioni di autorizzazione al trattamento di cassa integrazione in deroga;
- la Regione Lazio ha trasmesso ad INPS, attraverso il sistema informativo Percettori, le determinazioni di autorizzazione al trattamento di cassa integrazione;
- le procedure per lo scambio informativo dei dati con INPS, la verifica dei pagamenti erogati da INPS ai percettori e la rendicontazione della spesa nell'ambito dei PO FSE sono stati definiti a livello nazionale nell'ambito di un tavolo tecnico avviato a settembre 2020 presieduto da ANPAL ed al quale hanno partecipato l'INPS, il MEF-IGRUE e tutte le Regioni interessate e P.A., i cui esiti sono stati consolidati nel "pacchetto documentale" trasmesso da ANPAL nel mese di giugno 2021 e contenente le Linee Guida complete degli allegati e il testo di Convenzione completo dei suoi allegati;
- la Regione Lazio ha effettuato i controlli di I livello on desk secondo le procedure di cui alla DD G16244 24/12/2020 e sui pagamenti effettuati da INPS in favore dei percettori comunicati in modalità pseudoanonimizzata come indicato nelle come indicato dalla Linee Guida;
- ANPAL, alla data del 24 dicembre 2020, ha comunicato alle Regioni l'assenso della Commissione Europea alla certificazione della spesa a valere su FSE della Cassa integrazione in deroga, da effettuarsi secondo le procedure indicate nelle suddette Linee Guida;
- la Regione Lazio ha certificato alla Commissione Europea in data 30/12/2020 la spesa relativa alla Cassa integrazione in deroga a valere sul PO FSE, per un importo pari a € 193.610.000,00 secondo le procedure indicate nelle suddette Linee Guida;
- le Linee Guida al punto 7 (*Convenzione*) prevedono che le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui programmi operativi regionali FSE 2014 – 2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19 siano disciplinate da apposita Convenzione che regola i rapporti tra INPS e la Regione/Provincia Autonoma, predisposta sulla base del modello quadro allegato alle stesse Linee;
- le Regioni interessate e le Province Autonome, pertanto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, sono tenute a sottoscrivere con INPS la citata convezione;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare lo schema di convenzione quadro tra INPS e le

Regioni/province autonome, nella versione di giugno 2021, trasmesso da ANPAL, regolante le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa vigente in materia, con la finalità di rendicontare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014 – 2020 le spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTO lo schema di “Convenzione quadro tra Inps e Regioni/province autonome per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza covid-19”, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di approvare lo schema di “Convenzione quadro tra Inps e Regioni/province autonome per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza covid-19”, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Autorità di Gestione del PO FSE Lazio - Direzione competente per le materie del Lavoro e della Formazione procede con la stipula della convenzione di cui all'allegato del presente atto e adotta i provvedimenti successivi e necessari alla sua attuazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.lazio.it e sul B.U.R.L.

Allegato

**“Convenzione quadro
tra
Inps e Regioni/province autonome
per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG
in deroga attivata in risposta all’emergenza covid-19”**

**CONVENZIONE
TRA**

l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito “INPS”) con sede in Roma, via
Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del Dott.....Direttore
della Direzione regionale, giusta deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.....del.....

E

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI _____ (di
seguito/Regione/Provincia autonoma).....con sede in Via
_____ Codice Fiscale _____, nella persona del.....
giusta delega del Presidente della Regione /Provincia autonoma n.del.....

di seguito indicati congiuntamente anche “le Parti”

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con il Regolamento (UE) n. 2020/460 e il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia da COVID-19;
- l'articolo 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (decreto Cura Italia) prevede che le Amministrazioni pubbliche, titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio) prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell'emergenza da COVID-19, per ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus CRII - Coronavirus Response Investment Initiative e CRII+ - Coronavirus Response Investment Initiative Plus della Commissione europea definiscono le linee di indirizzo volte ad affrontare la situazione di crisi derivante dalla pandemia di COVID-19;
- gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Regioni/Province autonome (cd. Accordi Provenzano), frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel decreto Rilancio (art. 242 comma 6), consentono di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
- le Linee guida comunicate da ANPAL il 30/11/2020 (Prot INPS.0005.30/11/2020.0106497) per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, forniscono un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;

- l'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con la precisazione che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge) prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna e, per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di Cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna;
- l'articolo 22, comma 1, del decreto "Cura Italia" stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- l'articolo 22, comma 1 del decreto Cura Italia, come convertito dalla legge n. 27/2020, definisce le condizioni per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga; in particolare, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla Cassa integrazione in deroga, sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà);
- l'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le c.d. "zone rosse" e 13 settimane per le c.d. "zone gialle") a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020;
- l'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede che i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori

territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- l'articolo 22, comma 4, del decreto Cura Italia disciplina le modalità di presentazione delle domande relative alle prime 9 settimane, prevedendo che tali domande devono essere presentate, secondo le previste modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) alle Regioni di competenza;
- l'articolo 22, comma 5, del decreto Cura Italia prevede che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni e che le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi;
- l'articolo 70 del decreto Rilancio innalza la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall'articolo 22 del decreto Cura Italia, prevedendo per i datori di lavoro che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. "zone rosse" e "zone gialle"), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale "Covid-19", utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
- l'articolo 70 del decreto- Rilancio stabilisce che la Cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020;
- l'articolo 70 e l'articolo 70-bis del decreto Rilancio, introdotti dalla legge n. 77/2020 di conversione del decreto medesimo prevedono la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale "Covid-19", che possono essere utilizzate sia a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane più 5 settimane);
- l'articolo 70, comma 1, lett. f), e l'articolo 71, comma 1, del decreto Rilancio disciplinano le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane, specificando che la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, che autorizza la relativa prestazione, indicando altresì che per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18/2020;

- l'articolo 242, comma 1, del decreto Rilancio prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato, stabilendo che: "le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei Fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia da COVID-19";
- l'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto Rilancio stabilisce che: "Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi"
- il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio all'articolo 125, comma 1, stabilisce che l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al comma 2, lett. d), dello stesso articolo prevede, tra l'altro, che per la rendicontazione delle spese a valere sul FSE, l'Autorità di Gestione istituisca un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, ha introdotto disposizioni integrative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato;
- in relazione al presente atto sono Autorità di Gestione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quali soggetti gestori del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, oltre che responsabili del corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il “Codice”;

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, emanato a seguito della comunicazione dell'INPS (prot. n. 2030 del 10 dicembre 2020) ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, avente ad oggetto la fornitura alle Regioni/Province autonome di dati inerenti al pagamento degli assegni di Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID19 al fine della rendicontazione delle spese per il FSE, che prescrive ai titolari del trattamento coinvolti nella comunicazione degli stessi dati di valutare l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari;

- che a seguito del provvedimento del Garante di cui sopra e della nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0021944 del 15.12.2020, nelle more della formalizzazione della presente Convenzione ed in considerazione dell'urgenza di procedere nella fornitura dei dati richiesti dalle Autorità di Gestione dei Fondi europei al fine della rendicontazione di cui si tratta, i dati in argomento, con tutte le cautele previste, sono stati già posti a disposizione delle medesime Autorità dal 21 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

- I. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola tra INPS e Regione/Provincia autonoma(quale Autorità di Gestione) le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di rendicontare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014 – 2020 le spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. In particolare, si definiscono le modalità organizzative gestionali, tecniche e di sicurezza per l'erogazione da parte dell'INPS dei seguenti servizi:
 - 2.1. rendicontazione dei pagamenti erogati;
 - 2.2. monitoraggio della spesa;
 - 2.3. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito.

Articolo 2

(Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

- I. Le risorse finanziarie che concorrono ai pagamenti della Cassa integrazione in deroga fino a un valore pari a _____ euro sono programmate nell'ambito della priorità di investimento: _____(indicare la priorità *9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale* o la priorità *8.v – adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento*).

Articolo 3

(Trasmissione dei dati relativi ai pagamenti erogati da parte dell'INPS)

- I. L'INPS mette a disposizione della Regione/Provincia autonoma.....i dati, per ogni lavoratore, relativi ai pagamenti erogati dall'INPS quale indennità di Cassa integrazione in deroga (al lordo della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare), inerenti alle autorizzazioni, rilasciate dalle stesse Regioni o dai rispettivi Fondi di Solidarietà per le Province autonome, delle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, secondo i tracciati stabiliti negli allegati alla presente Convenzione “*Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD regionale COVID*” e “*Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD province autonome COVID*” e, nel rispetto di quanto previsto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, con l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari.

2. I dati personali relativi ai pagamenti effettuati quali indennità di Cassa integrazione in deroga saranno condivisi dall'INPS con la Regione/Provincia autonoma..... per il tramite della Banca dati Percettori, piattaforma attualmente in uso all'Istituto alla quale le Regioni/Province autonome possono accedere, relativamente alle informazioni di propria competenza, mediante utenza preventivamente certificata ed autorizzata come prescritto nell'allegato "*Criteria tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'Inps*" e con le modalità di cui all'allegato "*Il Sistema Informativo dei Percettori*".
3. Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità di Audit/Auditors Commissione europea), l'INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a disposizione i dati sui pagamenti per singolo lavoratore non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n 480/2014, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati".
4. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 4

(Iter procedurale)

1. Sulla base dei dati relativi ai pagamenti erogati trasmessi dall'INPS, di cui all'articolo 3, la Regione/Provincia autonoma..... effettua le verifiche desk di competenza e svolge gli adempimenti ai fini della certificazione delle spese alla Commissione europea.

Articolo 5

(Verifiche desk e in loco)

1. La Regione/Provincia autonoma.....effettua le verifiche desk di competenza sulla documentazione acquisita in via telematica o accedendo ai sistemi informativi dell'INPS con un'utenza dedicata e/o sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto.
2. L'Autorità di Gestione effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di destinatari adeguato ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della Cassa integrazione in deroga e del modello SR41.
3. In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19" n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le parti possono concordare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche "in presenza" con nuove modalità di controllo

“da remoto”.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di protezione di dati personali)

1. Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE), nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.

7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 7

(Conservazione della documentazione)

- I. Gli Uffici regionali/provinciali competenti e l'INPS si impegnano a conservare tutti i documenti, sia di natura amministrativa che di natura contabile, sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) n. 2013/1303) e dalla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 8

(Durata della Convenzione)

- I. La presente Convenzione, che si applica ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga

inerenti alle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, aventi ad oggetto autorizzazioni delle Regioni e delle Province autonome per il tramite dei rispettivi Fondi di Solidarietà, decorre dal 21 dicembre 2020 (data di inizio della fornitura dei dati riportata nei visti) alla data del 1° marzo 2025. La Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 4 anni, tramite scambio di note PEC tra le Parti, al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti nella stessa Convenzione.

2. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito della presente Convenzione, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla sua struttura a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire eventuali indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative alle attività previste. Dette eventuali modifiche saranno da concordare tra le Parti tramite appositi scambi di note.

Per INPS

Il Direttore Regionale INPS

Dott.-----

Per la Regione/Provincia autonoma

Il -----

Dott.-----

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)